

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2407

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

URZÌ, AMICH

Modifiche agli articoli 12 e 22 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, in materia di liste di minoranza linguistica collegate nelle elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia

Presentata il 15 maggio 2025

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il sistema elettorale per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia è disciplinato dalla legge 24 gennaio 1979, n. 18, e prevede la suddivisione del territorio nazionale in cinque circoscrizioni, a ciascuna delle quali è assegnato un numero di seggi calcolato sulla base della popolazione ivi residente. Le regioni Valle d'Aosta, Piemonte, Liguria e Lombardia rientrano nella I circoscrizione (Italia nord-occidentale), a cui sono assegnati venti dei settantasei seggi totali spettanti all'Italia.

La ripartizione dei seggi avviene a livello di collegio unico nazionale su base proporzionale tra le liste che superano lo sbarramento del 4 per cento.

I seggi attribuiti a ciascuna lista sono poi suddivisi tra le circoscrizioni elettorali in proporzione al numero di voti. Il collegio

unico nazionale e il numero di seggi non favoriscono i movimenti politici che hanno un elettorato radicato in determinati territori, quali, per esempio, le liste rappresentative di minoranze linguistiche che per loro natura sono residenti in territori circoscritti.

Per favorire la rappresentatività, però, la citata legge n. 18 del 1979 consente alle liste delle minoranze di lingua francese della Valle d'Aosta (facente parte della circoscrizione nord-occidentale), di lingua tedesca della provincia di Bolzano e di lingua slovena del Friuli-Venezia Giulia (queste ultime rientranti nella circoscrizione nord-orientale) il collegamento con altre liste di candidati.

Ciascuna di tali liste può collegarsi con un'altra lista della stessa circoscrizione presentata da un partito o un gruppo politico

presente in tutte le circoscrizioni con lo stesso contrassegno, cosiddetta « lista nazionale ».

Tale disposizione consente alle liste collegate di essere considerate come un'unica lista ai fini della ripartizione dei seggi, aumentando le possibilità di superare lo sbarramento. Inoltre, sempre ai fini del riparto, i candidati delle liste collegate sono disposti in un'unica graduatoria in base alle rispettive cifre individuali; nei limiti del numero di seggi spettanti al gruppo di liste, sono proclamati eletti i candidati che hanno ottenuto le cifre individuali più elevate.

Laddove nessuno dei candidati della lista di minoranza linguistica risulti eletto, il candidato della lista stessa che abbia ottenuto almeno 50.000 preferenze ottiene l'ultimo posto spettante nella circoscrizione al gruppo di liste.

Questo meccanismo, che richiede, da un lato, un numero significativo di preferenze e, dall'altro lato, il raggiungimento di un accordo politico per il collegamento a un'altra lista nazionale, non sempre ha assicurato l'accesso al Parlamento europeo di candidati delle minoranze linguistiche, in particolar modo nella I circoscrizione (Italia nord-occidentale), in virtù della minore diffusione delle minoranze linguistiche presenti in tale territorio rispetto al totale della popolazione in rapporto a quelle presenti nei territori relativi alla II circoscrizione (Italia nord-orientale).

Con la presente proposta di legge si prevede l'introduzione di soglie minime di preferenze per i candidati delle minoranze linguistiche differenziate in base alle circoscrizioni elettorali di riferimento, ai fini dell'assegnazione dell'ultimo posto spettante al gruppo di liste collegate che si forma di regola attorno a un partito operante a livello di nazionale.

Mentre nella II circoscrizione (Italia nord-orientale) l'elezione di un membro del Parlamento europeo candidato in una lista delle minoranze linguistiche, tradizionalmente comprensiva di candidati di lingua tedesca, ladina e slovena, si è confermata in tutte le più recenti consultazioni elettorali, benché per effetto del collegamento a una lista nazionale, nella I circoscrizione (Italia nord-occidentale) ciò non è avvenuto per la minoranza di lingua francese presente nella regione Valle d'Aosta a causa dell'alto numero di preferenze necessarie per superare la soglia minima per accedere al sistema di assegnazione del seggio spettante alla lista collegata.

Alla luce di tali considerazioni, si ritiene opportuno un intervento legislativo volto alla ridefinizione del numero delle preferenze necessarie per accedere al sistema della ripartizione dei seggi, prevedendo una clausola di tutela in favore della rappresentanza della minoranza linguistica nella I circoscrizione elettorale (Italia nord-occidentale). A tale fine, la cifra individuale, fissata in 25.000 preferenze, è stata riparametrata sulla base dell'effettiva consistenza delle minoranze linguistiche presenti nell'ambito della medesima circoscrizione.

La presente proposta di legge, nel novellare la citata legge n. 18 del 1979, estende altresì la perimetrazione delle minoranze linguistiche presenti nella regione Valle d'Aosta e nella provincia autonoma di Bolzano, comprendendo rispettivamente le popolazioni di lingua tedesca residenti nei comuni della Valle del Lys, come espressamente richiamate dall'articolo 40-*bis* dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta, e le popolazioni dei ladini residenti nel territorio dell'Alto Adige.

PROPOSTA DI LEGGE

—

Art. 1.

1. Alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 12, nono comma, le parole: « dalla minoranza di lingua francese della Valle d'Aosta, di lingua tedesca della provincia di Bolzano e di lingua slovena del Friuli-Venezia Giulia » sono sostituite dalle seguenti: « dalle minoranze di lingua francese e di lingua tedesca della Valle d'Aosta, di lingua tedesca e di lingua ladina della provincia di Bolzano nonché di lingua slovena del Friuli-Venezia Giulia »;

b) all'articolo 22, terzo comma, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « nella II circoscrizione (Italia nord-orientale) e a 25.000 nella I circoscrizione (Italia nord-occidentale) di cui alla tabella A allegata alla presente legge ».



19PDL0144090